Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 18 settembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 257 DEL 18 SETTEMBRE 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Sondrio.

(1836)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Olzai.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Olzai (Nuoro) si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio 1984.

La sezione di Nuoro del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, con provvedimento n. 23718 del 18 aprile 1984, invitava l'amministrazione comunale di Olzai a provvedere al suddetto adempimento entro il temine di venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida.

Scaduto infruttuosamente detto termine la stessa sezione con provvedimento n. 23718 del 22 maggio 1984, fatto notificare a tutti i consiglieri comunali, disponeva una duplice convocazione d'ufficio di quel consiglio per i giorni 8 e 9 giugno 1984, rispettivamente in prima e seconda convocazione per l'approvazione del bilancio 1984, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta dell'8 giugno 1984 il predetto consiglio non approvava l'atto in esame.

La sezione di controllo summenzionata, con provvedimento n. 23718 del 13 giugno 1984, procedeva alla nomina di un commissario per l'approvazione del bilancio, in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

Con delibera n. 21 in data 28 giugno 1984 il commissario regionale approvava il bilancio di previsione 1984 in sostituzione del consiglio comunale di Olzai.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Olzai (Nuoro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Elio D'Addario.

Roma, addì 17 agosto 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Olzai (Nuoro) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1984 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Olzai (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Elio D'Addario è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 22 agosto 1984

PERTINI

SCALFARO

(4799)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di San Marco in Lamis.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia) si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento della attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1984.

Pertanto, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, la sezione di Foggia del comitato regionale di controllo, con provvedimento 10 maggio 1984, notificato a tutti i consiglieri, disponeva la convocazione d'ufficio di quel civico consesso per i giorni 21 e 25 maggio 1984, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per l'approvazione dell'importante documento contabile con la esplicita avvertenza che, nel caso di non ottemperanza, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore di cui al quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella riunione del 21 maggio 1984, lo schema di bilancio non veniva approvato.

Decorso, quindi, infruttuosamente il termine assegnato, l'organo regionale di controllo nominava, con provvedimento del 7 giugno 1984, un commissario *ad acta* il quale, in data 10 luglio c.a., provvedeva all'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

Il prefetto di Foggia ha proposto quindi lo scioglimento del predetto consiglio comunale a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Enrico de Bonfils.

Roma, addì 30 agosto 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1984, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Enrico de Bonfils è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 4 settembre 1984

PERTINI

SCALFARO

(4797)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di San Valentino Torio.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Valentino Torio (Salerno) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1984.

Scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, la sezione di Salerno del comitato regionale di controllo, con provvedimento del 28 aprile 1984 — notificato a tutti i consiglieri — invitava il sindaco a convocare il consiglio comunale per l'approvazione del suddetto documento contabile entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'invito con l'esplicita avvertenza che, nel caso di non ottemperanza, avrebbe provveduto il commissario *ad acta*, nominato con lo stesso provvedimento.

Il consiglio comunale veniva convocato per i giorni 12 e 14 giugno 1984, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno la deliberazione dell'importante documento contabile.

Entrambe le riunioni andavano però deserte. Decorso il termine assegnato al comune dalla sezione provinciale del comitato regionale di controllo il funzionario da questa incaricato, con atto del 25 giugno 1984, provvedeva alla deliberazione del bilancio in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

Il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Valentino Torio (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo D'Antuono.

Roma, addì 30 agosto 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Valentino Torio (Salerno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1984, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Valentino Torio (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo D'Antuono è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 4 settembre 1984

PERTINI

SCALFARO

(4798)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Centola.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Centola (Salerno) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1984.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 92 del 28 aprile 1984 — notificato a tutti i consiglieri — diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro venti

giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, con espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente il sopracitato termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 13 giugno 1984, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, il commissario *ad acta*, nominato contestualmente dall'organo regionale di controllo con il provvedimento di diffida, approvava con atto n. 7 del 27 giugno 1984, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge n. 964, del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1984 anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Centola (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Emiddio Sansone.

Roma, addì 30 agosto 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Centola (Salerno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Centola (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Emiddio Sansone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 4 settembre 1984

PERTINI

SCALFARO

(4800)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agata di Puglia.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Agata di Puglia (Foggia) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1984.

Essendo, infatti, scaduto il termine, posto dalla legge, entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, la competente sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 27859 in data 10 maggio 1984, notificato a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio il consiglio comunale per il giorno 21 maggio 1984 in prima convocazione e per il giorno 25 maggio successivo in seconda convocazione — ove occorrente — per provvedere al cennato adempimento, con l'esplicita avvertenza che, decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni dalla data di seconda convocazione, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 21 maggio 1984 il documento contabile non riportava l'approvazione.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con atto n. 33878 in data 7 giugno 1984, nominava un commissario *ad acta* che, in data 18 luglio 1984, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge n. 964, del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1984, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agata di Puglia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Santamaria.

Roma, addì 30 agosto 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sant'Agata di Puglia (Foggia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Agata di Puglia (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Santamaria è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 4 settembre 1984

PERTINI

SCALFARO

(4801)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 settembre 1984.

Designazione dell'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ di Milano per collaborare con la stazione sperimentale per la seta e con la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e artificiali per l'espletamento dei compiti che saranno di volta in volta a queste affidati ai sensi dell'art. 4 della legge 18 febbraio 1983, n. 46, concernente le prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 febbraio 1983, n. 46, concernente le prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia;

Visto l'art. 4 della suddetta legge che consente di designare istituti per collaborare con la stazione sperimentale per la seta e con la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e artificiali;

Considerato che l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ di Milano ha acquisito nel campo delle verifiche sulla sicurezza elettrica dei giocattoli una lunga esperienza specifica, e che con decreto ministeriale 23 luglio 1979 è stato designato quale organismo incaricato di rilasciare attestati di conformità, nei campi di propria competenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Ritenuto opportuno che venga messa in atto la collaborazione con la stazione sperimentale per la seta e con la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e artificiali;

Decreta:

Articolo unico

L'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ di Milano è designato per collaborare con la stazione sperimentale per la seta e con la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e artificiali per l'espletamento dei compiti che saranno di volta in volta a queste affidati ai sensi dell'art. 4 della legge 18 febbraio 1983, n. 46.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4804)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 luglio 1984, n. **577.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Parasceve », in Sezze.

N. 577. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terracina, Latina, Priverno e Sezze 1° marzo 1983, integrato con decreto pari data e con dichiarazione 1° settembre 1983, relativo al trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Parasceve » dal centro storico di Sezze (Latina) nella zona orientale di Sezze, con il mutato titolo di « S. Parasceve e S. Lucia ».

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1984
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* **193**

DECRETO 10 luglio 1984, n. **578.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Chiara », in Collegno.

N. 578. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino 15 maggio 1983, integrato con due dichiarazioni del 1° settembre 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Chiara », in Collegno (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1984
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* **196**

DECRETO 10 luglio 1984, n. **579.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa generalizia della congregazione dei cooperatori parrocchiali di Cristo Re », in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 579. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa generalizia della congregazione dei cooperatori parrocchiali di Cristo Re », in Roma. La casa anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un complesso immobiliare sito in comune di Roma, costituito da un terreno della superficie di mq 27.000 con casa colonica e relative pertinenze, il tutto descritto nella perizia giurata 21-22 settembre 1979 del geom. Vittorio Rotili e valutato L. 660.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma, disposta dal sig. Fernando Recarte con atto pubblico 16 ottobre 1979, n. 27150 di repertorio, a rogito dott. Marcello Di Fabio, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1984
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 194

DECRETO 10 luglio 1984, n. **580.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di S. Maria Assunta, in Salsomaggiore Terme, e della devoluzione del patrimonio beneficiario alla « Fondazione San Donnino » per le opere di religione e di culto della diocesi di Fidenza, in Fidenza.

N. 580. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fidenza 15 marzo 1982, relativo: alla soppressione della parrocchia di S. Maria Assunta, in frazione Bargone del comune di Salsomaggiore Terme (Parma); alla devoluzione, a favore della « Fondazione San Donnino » per le opere di religione e di culto della diocesi di Fidenza, in Fidenza (Parma), del patrimonio beneficiario, costituito da immobili siti nei comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza, descritti nella perizia giurata 3-10 marzo 1982 del geom. Angelo Macchiavelli e valutati L. 465.572.000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1984
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 195

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2526/84 della commissione, del 3 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2527/84 della commissione, del 3 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Pubblicati nel n. L 236 *del* 4 *settembre* 1984.

(225/C)

Regolamento (CEE) n. 2528/84 della commissione, del 4 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2529/84 della commissione, del 4 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2530/84 della commissione, del 3 settembre 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2531/84 della commissione, del 4 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2532/84 della commissione, del 4 settembre 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5.

Pubblicati nel n. L 237 *del* 5 *settembre* 1984.

(226/C)

Regolamento (CEE) n. 2533/84 della commissione, del 5 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2534/84 della commissione, del 5 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2535/84 della commissione, del 5 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2536/84 della commissione, del 5 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2537/84 della commissione, del 4 settembre 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 2538/84 della commissione, del 3 settembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico.

Regolamento (CEE) n. 2539/84 della commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2540/84 della commissione, del 5 settembre 1984, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77 relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani.

Regolamento (CEE) n. 2541/84 della commissione, del 4 settembre 1984, che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni negli altri Stati membri di alcole etilico di origine agricola ottenuto in Francia.

Regolamento (CEE) n. 2542/84 della commissione, del 5 settembre 1984, recante rettifica del regolamento (CEE) n. 2513/84 che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2543/84 della commissione, del 5 settembre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2544/84 della commissione, del 5 settembre 1984, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2545/84 della commissione, del 5 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2546/84 della commissione, del 5 settembre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio coma tali.

Regolamento (CEE) n. 2547/84 della commissione, del 5 settembre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2548/84 della commissione, del 5 settembre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la terza gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2382/84.

Regolamento (CEE) n. 2549/84 della commissione, del 5 settembre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la terza gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2383/84.

Pubblicati nel n. L 238 *del* 6 *settembre* 1984.

(227/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità ad avversi eventi atmosferici

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1984, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 225, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che i giorni 6 e 7 settembre 1982 hanno colpito nella provincia di Padova i comuni di Cadoneghe, Casalserugo, Cinto Euganeo, Cittadella, Legnaro, Limena, Noventa Padovana, Padova, Piove di Sacco, Rubano, Saonara, Selvazzano, Torreglia, Veggiano, Vigonza e Vò.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1984, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 226, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che nei giorni 3, 4, 5, 30 e 31 ottobre 1976, hanno colpito nella provincia di Milano i comuni di Albiate, Arcore, Biassono, Bovisio Masciago, Bresso, Briosco, Canegrate, Carate Brianza, Cassano d'Adda, Cesano Maderno, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Liscate, Lissone, Locate Triulzi, Lodi, Macherio, Meda, Milano, Monza, Novate Milanese, Renate, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Sesto San Giovanni, Seveso, Usmate Velate, Vaprio d'Adda, Verano Brianza e Villasanta.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1984, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 227, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità all'aeromoto che nel gennaio 1981 ha colpito nella provincia di Salerno i comuni di Amalfi, Baronissi, Casalvelino, Castelnuovo Cilento, Castel San Giorgio, Cava dei Tirreni, Giffoni Valle Piana, Mercato San Severino, Nocera Superiore, San Valentino Torio e Sapri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1984, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 228, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità al nubifragio che il giorno 7 settembre 1982 ha colpito nella provincia di Firenze i comuni di Barberino Val d'Elsa, Calenzano, Campi Bisenzio, Prato, Tavernelle Val di Pesa, e nella provincia di Siena i comuni di Colle Val d'Elsa, Poggibonsi e San Gimignano.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1984, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 229, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che dal 9 al 14 novembre 1982 hanno colpito il comune di Finale Emilia nella provincia di Modena.

(4808)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Neuquén (Argentina)

Con decreto ministeriale 5 settembre 1984 la sig.ra Lorenza Teresa Federici in Rusconi, vice console onorario in Neuquén, con circoscrizione i dipartimenti di Confluencia, Aluminé, Anele, Catan-Lil, Chos Malal, Las Minas, Loncoque, Norquin, Pehuenches, Picum Laufu e Picunches della provincia di Neuquén, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stata incaricata di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

d) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(4715)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 180

Corso dei cambi del 13 settembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1861,500	1861,500	1861,55	1861,500	1861,50	1861,75	1862 —	1861,500	1861,500	1861,50
Marco germanico	615,350	615,350	615,55	615,350	615,20	615,25	615,150	615,350	615,350	615,35
Franco francese	200,580	200,580	200,63	200,580	200,45	200,58	200,580	200,580	200,580	200,58
Fiorino olandese	545,890	545,890	545,75	545,890	545,50	545,91	545,940	545,890	545,890	545,89
Franco belga	30,586	30,586	30,56	30,586	30,56	30,58	30,575	30,586	30,586	30,58
Lira sterlina	2364,800	2364,800	2368 —	2364,800	2365 —	2365,40	2366 —	2364,800	2364,800	2364,80
Lira irlandese	1907,200	1907,200	1907 —	1907,200	1905,25	1906,60	1906 —	1907,200	1907,200	—
Corona danese	169,890	169,890	170,05	169,890	169,75	169,91	169,930	169,890	169,890	169,88
E.C.U.	1382,600	1382,600	1382,10	1382,600	1382,97	1382,20	1381,800	1382,600	1382,600	1382,60
Dollaro canadese	1414,600	1414,600	1414 —	1414,600	1413,50	1414,55	1414,500	1414,600	1414,600	1414,60
Yen giapponese	7,579	7 579	7,57	7,579	7,57	7,75	7,579	7,579	7,579	7,58
Franco svizzero	743,030	743,030	742,10	743,030	742,25	742,71	742,400	743,030	743,030	743,02
Scellino austriaco	87,615	87,615	87,55	87,615	87,60	87,61	87,607	87,615	87,615	87,62
Corona norvegese	217,760	217,760	217,50	217,760	217,55	217,75	217,740	217,760	217,760	217,75
Corona svedese	217,450	217,450	216,95	217,450	217,25	217,75	217,360	217,450	217,450	217,45
FIM	297,530	297,530	297,25	297,530	297,30	297,51	297,490	297,530	297,530	—
Escudo portoghese	11,890	11,890	11,90	11,890	11,85	11,88	11,870	11,890	11,890	11,89
Peseta spagnola	10,956	10,956	10,95	10,956	10,92	10,95	10,956	10,956	10,956	10,96

Media dei titoli del 13 settembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,875
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	92,800
» 6 % » » 1971-86	89,750
» 6 % » » 1972-87	88,250
» 9 % » » 1975-90	91 —
» 9 % » » 1976-91	88,125
» 10 % » » 1977-92	97,950
» 12 % (Beni Esteri 1980)	91,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,850
» » » 1-6-1981/86 16 %	102,250
» » » TR 2,5% 1983/93	91,750
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102,250
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-10-1982/84	99,975
» » » » 1-11-1982/84	100,200
» » » » 1-12-1982/84	100 —
» » » » 1- 1-1983/85	100,100
» » » » 1- 2-1983/85	100 —
» » » » 1- 3-1983/85	100,150
» » » » 1- 4-1983/85	100,075
» » » » 1- 5-1983/85	100,400
» » » » 1- 6-1983/85	100,600
» » » » 1- 1-1982/86	101,575
» » » » 1- 3-1982/86	101,500
» » » » 1- 5-1982/86	101,350
» » » » 1- 6-1982/86	101,550
» » » » 1- 7-1982/86	101,350
» » » » 1- 8-1982/86	—
» » » » 1- 9-1982/86	101,200
» » » » 1-10-1982/86	101,350
» » » » 1-11-1982/86	101,300

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/86	101,500
» » » » 1- 7-1983/86	99,975
» » » » 1- 8-1983/86	100 —
» » » » 1- 9-1983/86	100,125
» » » » 1-10-1983/86	100,250
» » » » 1- 1-1983/87	101,300
» » » » 1- 2-1983/87	101,350
» » » » 1- 3-1983/87	101,400
» » » » 1- 4-1983/87	101,400
» » » » 1- 5-1983/87	101,360
» » » » 1- 6-1983/87	101,050
» » » » 1-11-1983/87	100,350
» » » » 1-12-1983/87	100,050
» » » » 1- 7-1983/88	101,100
» » » » 1- 8-1983/88	101,100
» » » » 1- 9-1983/88	101 —
» » » » 1-10-1983/88	101,050
» » » » 1- 1-1984/88	99,850
» » » » 1- 2-1984/88	100,050
» » » » 1-11-1983/90	101,150
» » » » 1-12-1983/90	101,225
» » » » 1- 1-1984/91	101,050
» » » » 1- 2-1984/91	101 —
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	99,700
» » » 18 % 1- 1-1985	100,500
» » » 17 % 1- 5-1985	101 —
» » » 17 % 1- 7-1985	101,125
» » » 17 % 1-10-1985	101,425
» » » 16 % 1- 1-1986	100,875
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,250
» » » » 1983/90 11,50 %	100,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 settembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1861,750
Marco germanico	615,250
Franco francese	200,580
Fiorino olandese	545,915
Franco belga	30,580
Lira sterlina	2365,400
Lira irlandese	1906,600
Corona danese	169,910
E.C.U.	1382,200
Dollaro canadese	1414,550
Yen giapponese	7,579
Franco svizzero	742,715
Scellino austriaco	87,611
Corona norvegese	217,750
Corona svedese	217,405
FIM	297,510
Escudo portoghese	11,880
Peseta spagnola	10,956

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Mirandola

Con decreto ministeriale 28 agosto 1984 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Mirandola.

(4809)

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Imola

Con decreto ministeriale 28 agosto 1984 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Imola.

(4810)

Modificazione allo statuto della Federazione regionale tra le casse di risparmio del Piemonte

Con decreto ministeriale 28 agosto 1984 è stata approvata la modificazione all'art. 2 dello statuto della Federazione regionale tra le casse di risparmio del Piemonte.

(4811)

Modificazioni allo statuto della Federazione delle casse di risparmio della Toscana

Con decreto ministeriale 28 agosto 1984 sono state approvate le modificazioni agli articoli 3 e 5 dello statuto della Federazione delle casse di risparmio della Toscana.

(4812)

Modificazione allo statuto della Federazione delle casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise

Con decreto ministeriale 28 agosto 1984 è stata approvata la modificazione all'art. 8 dello statuto della Federazione delle casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise.

(4813)

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio in Bologna

Con decreto ministeriale 28 agosto 1984 sono state approvate le modificazioni agli articoli 20 e 28 dello statuto della Cassa di risparmio in Bologna.

(4814)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Codroipo

Con decreto 8 luglio 1984, n. 60411, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie complessiva di mq 240, censito nel catasto del comune di Codroipo al foglio n. 50, particella 218½, ricadente nel comprensorio del consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana, non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(4815)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Integrazione dell'ordinanza 8 agosto 1984, n. 322/FPC/ZA, concernente la sistemazione alloggiativa in containers delle popolazioni colpite dai movimenti tellurici del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 342/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 322/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 con la quale sono state dettate norme concernenti la sistemazione alloggiativa in containers delle popolazioni colpite dai movimenti tellurici del 7 e 11 maggio 1984;

Considerato che si rende necessario comprendere tra i nuclei familiari da ricoverare in strutture prefabbricate denominate «containers» anche quelli che sono in atto alloggiati in edifici pubblici;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni altra contraria norma;

Dispone:

L'art. 1 dell'ordinanza n. 322/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 è integrato nel senso che negli elenchi dei nuclei familiari da ricoverare in strutture prefabbricate denominate «containers» sono compresi anche quelli che sono in atto alloggiati in edifici pubblici per effetto di ordinanze comunali di sgombero e le cui abitazioni non potranno essere riattate entro la prossima stagione invernale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4766)

Disciplina del rapporto locatizio con i nuclei familiari di Pozzuoli assegnatari degli alloggi acquistati nel comune di Quarto. (Ordinanza n. 343/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la propria ordinanza n. 20/FPC del 7 ottobre 1983, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la propria ordinanza n. 4/FPC del 6 settembre 1983, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la nota del municipio di Pozzuoli n. 39851 dell'8 settembre 1984;

Ravvisata l'opportunità di estendere ai nuclei familiari assegnatari degli alloggi acquistati nel comune di Quarto il trattamento previsto per i nuclei familiari assegnatari di alloggi requisiti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Ai nuclei familiari assegnatari degli alloggi acquistati ai sensi dell'ordinanza n. 20/FPC del 7 ottobre 1983, e successive integrazioni e modificazioni, è estesa la disciplina prevista per gli assegnatari degli alloggi requisiti di cui all'ordinanza n. 4/FPC del 6 settembre 1983, e successive integrazioni e modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4767)

Collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 29 aprile 1984. (Ordinanza numero 344/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze numeri 198, 204 e 240/FPC/ZA rispettivamente del 2, del 9 maggio e del 12 giugno 1984;

Considerato che per l'attività di assistenza alla popolazione della provincia di Perugia colpita dal terremoto del 29 aprile 1984 i sindaci dei comuni maggiormente danneggiati sono ancora impegnati a tempo pieno in operazioni connesse all'evento sismico;

Ravvisata l'opportunità di esonerare i sindaci predetti dagli obblighi di servizio derivanti dallo « status » di lavoratori dipendenti, in adesione alla proposta della prefettura di Perugia formulata con telegramma n. 1202/GAB del 29 agosto 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I sindaci dei comuni indicati nelle ordinanze numeri 198, 204 e 240/FPC/ZA rispettivamente del 2, del 9 maggio e del 12 giugno 1984, che siano dipendenti pubblici o privati, possono essere collocati in aspettativa, dalla data della presente ordinanza fino al 30 giugno 1985.

Il collocamento in aspettativa è concesso a domanda da produrre al comune che adotta apposita deliberazione di giunta in merito all'accoglienza della stessa.

Copia dell'atto deliberativo deve, a cura del comune competente, essere inviata agli enti pubblici o alle aziende private datori di lavoro, dei richiedenti, nonché alle prefetture competenti.

Art. 2.

Gli enti pubblici e le aziende private, ove richiesto dal proprio ordinamento, sono tenuti ad emettere provvedimenti formali per il collocamento in aspettativa degli interessati.

Gli enti pubblici e le aziende private, su richiesta dei comuni interessati, sono tenuti ad esonerare dal servizio, con decorrenza dalla data della presente ordinanza, i propri dipendenti che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente articolo nelle more della formalizzazione delle loro posizioni.

Le aziende private possono chiedere ai comuni interessati il rimborso delle somme anticipate al proprio dipendente durante il periodo di aspettativa, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali anticipati.

Nessun rimborso verrà disposto per i dipendenti pubblici.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza sara a carico del fondo di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni, con le somme messe a disposizione dal prefetto di Perugia.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4768)

Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nell'ordinanza 7 ottobre 1983, n. 19/FPC, concernente delega al prefetto di Napoli per l'espletamento dell'attività di soccorso e di assistenza in favore della popolazione interessata dal fenomeno bradisismico. (Ordinanza numero 345/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 19/FPC del 7 ottobre 1983 e n. 157/FPC del 16 marzo 1984;

Vista la nota n. 571/BRA/GAB del 3 settembre 1984 con la quale il prefetto di Napoli, permanendo la situazione di emergenza causata dal bradisismo, chiede che venga ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1984 la concessione del contributo di L. 350.000 a favore dei nuclei familiari puteolani sgomberati a causa del bradisismo;

Ritenuta la necessità di aderire a tale richiesta in considerazione della persistenza del fenomeno bradisismico;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, concernente la concessione del contributo di L. 350.000 a favore dei nuclei familiari puteolani sgomberati a causa del bradisismo, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4769)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Modifiche ed integrazioni alle ordinanze 10 luglio 1984, n. 2/219/ZA e 19 luglio 1984, n. 5/219/ZA, concernenti la disciplina dell'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 10/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

Visti gli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Viste le proprie ordinanze n. 1/219/ZA, n. 2/219/ZA e n. 5/219/ZA rispettivamente in data 16 aprile 1984, 10 luglio 1984 e 19 luglio 1984;

Ravvisata la opportunità di apportare talune modifiche alle precedenti ordinanze per rendere più celere l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 4 dell'ordinanza n. 2/219/ZA del 10 luglio 1984 è abrogato.

Art. 2.

L'esame delle istruttorie sulle domande di contributi avanzate a norma degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è affidato al comitato istituito con le ordinanze 1° luglio 1982, e successive integrazioni e modificazioni, di cui all'allegato *A*, n. 2, della ordinanza 16 aprile 1984, n. 1/219/ZA, che continua ad avere applicazione fino alla scadenza della proroga relativa all'attuazione dei cennati articoli 21 e 32, e all'ordinanza n. 5/219/ZA del 19 luglio 1984.

La commissione consultiva esaminerà le monografie istruttorie redatte in via definitiva dal consorzio convenzionato Italtecna ed esprimerà il parere al Ministro per le determinazioni di competenza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4770)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a centododici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Roma.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 23, parte seconda, del 1° dicembre 1983, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Roma 23 gennaio 1981, n. 9/981, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a centododici posti di sostituto, bandito con ordinanza 15 novembre 1978, n. 400/78.

(4818)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di marinaio per le esigenze del compartimento di Palermo.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di marinaio, per le esigenze del compartimento di Palermo, indetto con decreto ministeriale 18 febbraio 1984, n. 411, avrà luogo in Roma, via Giolitti, n. 34, alle ore 8 del giorno 7 ottobre 1984.

(4856)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti nel profilo professionale di manovale per le esigenze del compartimento di Bologna.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami a dieci posti nel profilo professionale di manovale per le esigenze del compartimento di Bologna, indetto con decreto ministeriale 28 gennaio 1984, n. 187, avrà luogo alle ore 8 del giorno 14 ottobre 1984, nelle località e nelle sedi appresso indicate:

Venezia-Mestre:

liceo scientifico G. Bruno, via Baglioni 26;
istituto tecnico industriale C. Zuccante, via Baglioni 22;
istituto tecnico industriale C. Zuccante, via Baglioni 26;
istituto tecnico industriale A. Pacinotti, via Caneve 93;
liceo ginnasio governativo R. Franchetti, corso del Popolo;
istituto tecnico per geometri G. Massari, via Massari 3;
istituto tecnico commerciale F. Foscari, via del Miglio 38;
istituto magistrale L. Stefanini, via Cattaneo;
scuola media statale A. Manuzio, viale S. Marco 34;
scuola media statale Bandiera e Moro, via Capuccina 68/C;
scuola media statale G. Cesare, corso del Popolo 82;
scuola media statale G. Bellini, via Metauro 45;
scuola media statale G. Di Vittorio, via Tevere 93;
scuola media statale S. Trentin, via Cavalletto Rotonda Garibaldi.

Firenze:

liceo scientifico L. da Vinci, via G. dei Marignolli 1;
istituto tecnico commerciale Duca d'Aosta, via della Colonna 10;
liceo classico Michelangelo, via della Colonna 11;
istituto magistrale G. Pascoli, viale Don Minzoni 58;
istituto professionale di Stato per il commercio E. Peruzzi, via Lamarmora 20;
scuola media G. Carducci, viale Gramsci 11;
liceo ginnasio Dante, via Puccinotti 55;
scuola media Masaccio, viale Mazzini 82;
istituto professionale alberghiero A. Saffi, via Mannelli 113;
scuola media G. Pieraccini, viale Levagnini 37;
istituto tecnico commerciale Salvemini, via Giusti 27;
istituto tecnico commerciale Salvemini (prefabbricato), via Giusti 27.

Bologna:

E.N.A.I.P., via Serlio 22;
liceo ginnasio Galvani, via Castiglione 38;
liceo scientifico A. Righi, viale C. Pepoli 3;
istituto magistrale L. Bassi, via S. Isaia 35;
istituto tecnico commerciale G. Marconi, via Matteotti 7;
istituto tecnico commerciale I. Tanari, via Marchetti 22;
istituto tecnico industriale Aldini-Valeriani, via Bassanelli 9/11;
istituto professionale industriale Fioravanti, via Don Minzoni 17;
scuola media G.B. Gandino, via Graziano 8;
scuola media F. Zanotti, via Calori 8;
istituto tecnico commerciale P. Crescenzi, via Saragozza 9;
istituto tecnico industriale O. Belluzzi, via R. Sanzio 2;
istituto tecnico commerciale R. Luxemburg, via Bigari 3;
liceo scientifico N. Copernico, via Regnoli 42;
istituto salesiano B.V. di S. Luca, via J. della Quercia 1.

Roma:

istituto salesiano Pio XI, via Umbertide 11;
istituto tecnico industriale C. Carlo Vallauri, via Grottaferrata 96
istituto salesiano Don Bosco, via dei Salesiani 9;
istituto salesiano Teresa Gerini, via Tiburtina 994;
istituto Santa Maria, viale Manzoni 5;
istituto Cristo Re, via Acherusio 71;
istituto tecnico industriale Galileo Galilei, via Conte Verde 51;
istituto San Leone Magno, piazza S. Costanza 1;
istituto salesiano Sacro Cuore, via Marsala 42;
istituto tecnico commerciale Michelangelo, via Cavour 258;
istituto tecnico femminile Margherita di Savoia, via Panisperna 255;
istituto San Giovanni Evangelista, via Livorno 91;
istituto tecnico commerciale S. Botticelli, viale della Primavera 207;
istituto S. Filippo Neri, via Don Orione 8.

(4857)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 79

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 79, a:

un posto di primario di pediatria;
un posto di assistente medico (a tempo pieno);
un posto di veterinario collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'U.S.L. in Voghera (Pavia).

(4756)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 30 maggio 1984, n. **37.**

Ulteriori provvedimenti a favore delle cooperative di abitazione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del 2 giugno* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, è sostituito dai seguenti:

« Il limite massimo di intervento, indicato negli articoli 5 e 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, si applica alle cooperative edilizie, alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni inserite nei progetti biennali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, ai programmi di cui all'art. 38 della stessa legge n. 457 del 1978, ai programmi ammessi ai contributi ai sensi della legge 27 maggio 1975, n. 166 e dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché alle cooperative edilizie che usufruiscono dei contributi e dei finanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, nella misura prevista dagli eventuali aggiornamenti apportati a norma dell'art. 33 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, sino all'ultimazione dei lavori.

Per la determinazione del limite massimo di intervento di cui al comma precedente il costo convenzionale previsto nel quadro tecnico-economico può essere aggiornato ai valori dei costi vigenti al momento della presentazione delle apposite istanze per l'ottenimento del nuovo limite di intervento, sino all'ultimazione dei lavori.

Non possono essere ammessi a contributo o finanziamenti integrativi istanze presentate dopo la data di ultimazione dei lavori ».

Art. 2.

I tassi di interesse previsti dall'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, sono equiparati ai tassi di interesse previsti dall'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95

Art. 3.

Alle cooperative che alla data del 31 dicembre 1980 avevano realizzato o avevano in corso di realizzazione programmi costruttivi finanziati ai sensi del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive integrazioni e modifiche, l'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi a carico della Regione per mutui agevolati di importo massimo pari alla differenza tra il contributo a fondo perduto concesso ai sensi della richiamata normativa ed il limite massimo di lire 53 milioni rapportato a metri quadrati 110 di superficie utile convenzionale.

Per la concessione dei benefici previsti dal precedente comma e per la contrazione dei mutui agevolati, si applica, in quanto compatibile, la normativa di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modifiche, con le integrazioni risultanti dall'art. 1.

L'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere i contributi di cui ai precedenti commi alle cooperative che alla data del 31 dicembre 1980 erano incluse nei programmi costruttivi finanziati ai sensi del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive integrazioni e modifiche.

Art. 4.

Gli assessori regionali per i lavori pubblici e per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, ciascuno per la propria competenza, sono autorizzati a concedere contributi integrativi alle cooperative edilizie, imprese di costruzione e pubbliche amministrazioni che usufruiscono di interventi regionali, anche integrativi di quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, per i maggiori costi sostenuti nelle opere di fondazione derivanti da cause geologiche che abbiano carattere imprevisto e che diano luogo a fondazioni speciali.

Ai fini suddetti, i maggiori costi hanno rilevanza quando il costo complessivo delle opere di fondazione ecceda il 20 per cento del costo complessivo di costruzione, previsto nel quadro tecnico-economico allegato al progetto e vistato dall'ufficio competente ad esprimere parere tecnico sul progetto, ai fini della stipula del contratto preliminare di mutuo principale.

I maggiori costi devono essere analiticamente documentati dal direttore dei lavori, che attesta anche le particolari cause geologiche che hanno dato luogo ai maggiori costi; l'attestazione deve essere sottoposta all'approvazione del genio civile, anche ai fini della quantificazione dei maggiori costi.

La quota di mutuo agevolato integrativo per i maggiori costi suddetti non potrà eccedere l'importo di lire 12 milioni per alloggio.

I benefici previsti dai precedenti commi si applicano ai programmi costruttivi i cui lavori risultino iniziati successivamente al 1° agosto 1981. Nei casi in cui i lavori vengano iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione dei benefici è subordinata alla presentazione all'ufficio del genio civile, da parte del direttore dei lavori, di una documentata denuncia delle cause geologiche impreviste riscontrate non appena queste si siano manifestate.

L'ufficio del genio civile è tenuto a compiere, in corso di esecuzione delle opere di fondazione, la verifica della sussistenza delle cause geologiche denunciate ai sensi del precedente comma.

Art. 5.

Nelle more della definizione per legge dei criteri per la formazione dei programmi di edilizia convenzionata e agevolata, gli assessori regionali per i lavori pubblici e per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, preventivamente alla definizione di nuovi programmi, definiscono, previo parere della quinta commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, criteri omogenei per la scelta delle cooperative da ammettere a finanziamento o contributo.

Analogamente è operato dall'assessore regionale per i lavori pubblici, previo parere della quinta commissione legislativa, per i programmi relativi alla scelta delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.

I programmi di finanziamento di edilizia convenzionata e agevolata vengono predisposti dai competenti assessorati, sentito il parere della commissione prevista dall'art. 26 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 e delle competenti commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 6.

Per i mutui integrativi di cui agli articoli 1 e 4 e per i mutui di cui all'art. 3 della presente legge, la Regione assume, nei confronti degli istituti di credito mutuanti, tutte le garanzie previste dall'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 7.

Per le finalità di cui all'art. 33 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 e dell'art. 4 della presente legge, il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, è incrementato, per l'esercizio finanziario 1984, di lire 15.000 milioni.

Art. 8.

I benefici previsti dall'ultimo comma dell'art. 42 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 così come modificato dal l'art. 14 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70, sono applicabili anche a coloro che hanno ottenuto la licenza o la concessione edilizia prima dell'entrata in vigore della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70, purchè i lavori non siano a detta data ultimati.

Art. 9.

Per le cooperative edilizie fruenti di contributi o finanziamenti a valere su leggi statali o regionali, i termini previsti dagli articoli 4 e 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, che fissano i termini di inizio ed ultimazione dei lavori, nonchè quello previsto dall'art. 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, relativo alla durata di validità delle concessioni, decorrono dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti del decreto di finanziamento emesso dall'amministrazione regionale in favore delle cooperative e sempre che, limitatamente alle aree oggetto delle concessioni originarie, non siano intervenuti nuovi strumenti urbanistici.

Le cooperative che devono usufruire della normativa soprarichiamata dovranno darne comunicazione per iscritto, con raccomandata con avviso di ricevimento, ai competenti organi del comune, per l'ulteriore corso di competenza dei medesimi.

Art. 10.

Il reddito annuo complessivo dei soci assegnatari delle abitazioni costruite da cooperative ammesse a contributo o finanziamento regionale, a partire dai programmi costruttivi in corso di realizzazione, è stabilito nella misura e con le modalità previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Dopo il primo comma dell'art. 35 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, e successive integrazioni e modifiche, è aggiunto il seguente:

« Per l'assegnazione delle aree si prescinde dal requisito della residenza o della sede della propria attività lavorativa nel comune cui si rivolge la richiesta per tutti i soci della cooperativa; il possesso, invece, della residenza o della sede della propria attività lavorativa nel comune ove l'area è stata assegnata diviene requisito essenziale, sotto pena di nullità degli atti relativi, al momento della concessione del finanziamento ».

Art. 12.

Alla fine dell'art. 20 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, sono aggiunte le seguenti parole:

« in qualsiasi modo assegnati anche a propri dipendenti ».

Art. 13.

All'ultimo comma dell'art. 35 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, e successive integrazioni e modifiche, sono soppresse le parole « all'impresa esecutrice dei lavori ».

Art. 14.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, e successive aggiunte e modifiche, e l'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 12 agosto 1980. n. 86, e successive modifiche, sono rispettivamente sostituiti dal seguente:

« L'entità del finanziamento da concedere è rapportata al costo di intervento scaturente dal quadro tecnico-economico corredato dal visto di cui agli articoli 41 e 43 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, ed ogni onere eccedente è a carico delle cooperative edilizie ».

Il finanziamento di cui al precedente comma non potrà essere eccedente, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 4 della presente legge, rispetto al limite fissato in attuazione dell'art. 33 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86.

Art. 15.

Gli spazi per armadi a muro possono essere portati ad incremento della superficie utile per non più del 2 per cento della superficie massima prevista dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.

Non si procede a riduzione del contributo o finanziamento nel caso in cui in sede di verifica la superficie utile degli alloggi risulti inferiore a quella prevista dal quadro tecnico-economico, nei limiti massimi del 3 per cento di scostamento.

Art. 16.

Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, realizzati dagli istituti autonomi per le case popolari operanti in Sicilia, è fissato in lire 12 milioni.

Il limite di cui sopra è determinato con le modalità di cui all'art. 21, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modifiche.

Art. 17.

I consorzi o qualsiasi altra forma di associazione tra cooperative di abitazione sono esclusi dalla concessione di contributi o finanziamenti previsti dalla legislazione regionale vigente in materia di edilizia abitativa.

I contributi ed i finanziamenti di cui al comma precedente sono riservati esclusivamente e direttamente assegnati a singole cooperative.

Sono fatti salvi i programmi di concessione di contributi o finanziamenti già approvati dalla giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge e la concessione di eventuali contributi o finanziamenti integrativi spettanti a norma del precedente art. 1.

Art. 18.

I termini previsti dal quarto comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'art. 5 della legge 25 marzo 1982, n. 94, sono prorogati sino al 30 giugno 1984, semprechè ricorrano le condizioni ivi previste.

La disposizione di cui al comma precedente si applica alle cooperative di abitazione e imprese ammesse a contributo o finanziamento derivanti da leggi nazionali o regionali, che risultino essere proprietarie di aree site in zone destinate dagli strumenti urbanistici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad edilizia abitativa.

Art. 19.

A parziale modifica del disposto dell'art. 5 della legge regionale 10 luglio 1953, n. 38, gli alloggi da costruire da parte dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari con i contributi previsti dalla legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, devono avere le caratteristiche tecniche previste per i programmi costruttivi di edilizia sovvenzionata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per gli stessi alloggi si applicheranno i limiti massimi di costo adottati dalla Regione siciliana, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera g), della citata legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli interventi di edilizia sovvenzionata.

Art. 20.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

« Il finanziamento è revocato qualora le amministrazioni comunali non provvedano ad indire le gare di appalto ed a spedire i relativi inviti entro il 31 dicembre 1984 ».

Art. 21.

Per le finalità previste dall'art. 23, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1984, la spesa di lire 250 milioni.

Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 22.

Gli alloggi realizzati con i fondi di cui alla delibera della giunta regionale n. 202 del 15 dicembre 1977 e riservati a favore degli esodati di Marina di Melilli vengono assegnati prescindendo dai requisiti soggettivi prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Agli adempimenti di cui all'art. 17 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, provvede il comune di Floridia.

Art. 23.

Per le finalità degli articoli 1, 3 e 4 della presente legge, sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1984, i seguenti limiti venticinquennali di impegno:

art. 1: lire 600 milioni;

art. 3: lire 850 milioni;

art. 4: lire 500 milioni per gli interventi di competenza dell'assessorato regionale dei lavori pubblici e lire 500 milioni per gli interventi di competenza dell'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Art. 24.

L'onere di lire 17.700 milioni per l'anno finanziario 1984 e di lire 2.450 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, derivante dall'applicazione della presente legge, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Per l'esercizio finanziario 1984 si provvede quanto a lire 250 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 17.450 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 25.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 maggio 1984

SARDO

MEZZAPELLE — NICOLOSI

(3217)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227